



**libera associazione nazionale
di giudici e di procuratori
di prossimità**

DISEGNODILEGGE

**Sistemazione giuridico-economica dei magistrati onorari
giudici di pace, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari**

BREVE INTRODUZIONE

La riforma della magistratura onoraria, come è stata pensata ed ideata dalla L. n.57/2016 e successivo decreto legislativo n.116/2017, in vigore dal 16 agosto 2017, con particolare riferimento al capo XI, rubricato come disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio, viene a determinare, in concreto, una dispersione dell'esperienza e della specializzazione ultradecennale, maturata dai magistrati onorari, attualmente in servizio ed in regime di proroga, ex lege, oramai, da svariati anni, con negative ricadute sul buon andamento e funzionamento della giustizia, e ciò a svantaggio esclusivo del popolo italiano, in nome del quale viene, generalmente, espletata la funzione giurisdizionale. La presente scelta legislativa trae origine, infatti, dalla necessità di procedere alla predisposizione di disposizioni correttive, finalizzate ad emendare le disposizioni di legge inerenti il predetto regime transitorio, in considerazione del fatto che le stesse presentano un vizio di illegittimità costituzionale, per precipua violazione/inattuazione dell'art.106, comma secondo, della Costituzione italiana **o, comunque, perché si rivelino irragionevoli.**

Dalla precipua disamina dei lavori preparatori alla costituzione italiana, infatti, non può che individuarsi, nell'applicazione specifica dell'art.106, comma secondo, della stessa, una struttura bifasica dell'edificio denominato "magistratura", composto dalla cosiddetta magistratura togata o di carriera e da quella onoraria, ovvero non di carriera. Tale disposizione prevede la possibilità di nominare, anche elettivamente, in base alla legge sull'ordinamento giudiziario, magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli, senza aggiungere che tale funzione onoraria, ovvero non di carriera, debba essere ad tempus.

In relazione all'applicata legge sull'ordinamento giudiziario, ovvero in relazione al Regio Decreto n.12 del 30 gennaio 1941, non può che rilevarsi la incostituzionalità della stessa, per mancata attuazione della settima disposizione transitoria e finale di cui alla Costituzione italiana, la quale espressamente recita che **"Fino a quando non sia emanata la nuova Legge sull'ordinamento giudiziario in conformità della Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente (R.D. n.12/1941)"**. Pertanto, la magistratura onoraria di cui al secondo comma della Costituzione italiana non ha trovato ancora una sua legittima regolamentazione.

Del resto, sempre nei lavori preparatori della carta costituzionale, in relazione all'art.97, nel quale si prevede che "ai pubblici impieghi si può accedere solo per concorso", in quanto i funzionari devono considerarsi al servizio della Nazione (art. 98) e della collettività, essendo garantita la loro indipendenza da influenze politiche, e non devono ricevere ordini se non dalle autorità da cui dipendono, gli onorevoli Nobile, Einaudi e Fabbri, affermavano che la materia non appariva costituzionale e che era inopportuno sancire l'obbligo generale del pubblico concorso, per cui concordarono nell'aggiunta del "**salvo i casi stabiliti dalla legge**", che, dissero, risolveva la questione; alla stessa soluzione è quindi legittimo rivolgersi anche per l'attuale sistemazione giuridico economica di tutti i magistrati onorari, in servizio alla data di entrata in vigore della suddetta legge, ed in regime di proroga, sempre ex lege.

Tutti gli attuali magistrati onorari, ed in particolare quelli in regime di proroga, ultradecennale, nella concreta realtà del Tribunale, ove svolgono la propria funzione, qualunque essa sia, esercitano le tipiche funzioni giudiziarie, di cui all'art.43 bis dell'ordinamento giudiziario, inerenti l'udienza, l'attività preparatoria della stessa, come anche quella successiva, di cui al dopo udienza, come scioglimento di riserve, liquidazioni dei compensi dei c.t.u., esame e risposta alle varie istanze depositate, nonché la fase decisoria, con l'emissione della relativa sentenza. Tale variegata attività, per quanto soprattutto inerente i giudici onorari di tribunale, a volte, viene svolta in affiancamento al magistrato professionale, con il quale si collabora, quotidianamente, costituendo con lo stesso, oramai, un unicum, a volte, gestendo, come un magistrato togato, un intero ruolo, vacante per mancanza di copertura. Il medesimo impegno, poi, è da ascrivere anche a tutti i vice procuratori onorari, specificamente delegati dal Procuratore della Repubblica e dai sostituti Procuratori della Repubblica, per lo svolgimento delle funzioni giudiziarie, di cui agli artt. 71, 71 bis, 72 dell'ordinamento giudiziario.

Il Ministero della Giustizia, comunque, è sempre stato consapevole dell'esistenza di una tale realtà dei fatti, che oggi sembra negare, sminuire e voler comprimere, la quale, tra l'altro, è stata, dettagliatamente, illustrata, già nel 2009, dalla stessa Associazione Nazionale Magistrati, nella precipua relazione conclusiva della Commissione di Studio sulla Magistratura Onoraria, nella quale si evidenziava, nel paragrafo, emblematicamente, intitolato "lo stato delle cose", **che "vi era una distanza, quasi drammatica, tra modello teorico (magistrato onorario) e realtà, soprattutto per i Giudici Onorari di Tribunale e per i Vice Procuratori Onorari, considerati dal legislatore solo con le ripetute proroghe e divenuti manovali del diritto, a costi, per lo Stato, assai bassi; i primi sempre più spesso adibiti a gestire interi ruoli, civili e penali, rimasti scoperti, ed i secondi impiegati, in pianta stabile, nelle funzioni di accusa, non solo dinanzi ai Giudici di Pace, ma anche dinanzi ai Tribunali monocratici ed anche in processi, particolarmente, complessi"**.

Sull'impegno e sul concreto da tutta aiuto, dato la magistratura onoraria, attualmente in servizio, alla giustizia, si è detto tanto ed anche da parte di tanti magistrati.

Ricordiamo, con affetto, le parole di stima pronunciate dal Dott. Francesco Pelosi, Presidente della giunta dell'A.N.M. del Piemonte e Valle D'Aosta, il quale, nel discorso, tenuto presso la Corte di Appello di Torino, in data 30 Gennaio 2016, in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno giudiziario, richiamava "con forza l'attenzione del Governo sulla necessità di risolvere il problema delle precarie **condizioni di lavoro** (non di disponibilità onoraria) dei magistrati onorari, **vere colonne portanti della giustizia in Italia, senza il cui apporto, possiamo affermare, senza timore di essere smentiti, i Tribunali, oggi, chiuderebbero"**.

Siano consentite, quindi, ad illustrazione della necessità e della opportunità della richiesta di un diverso disegno di legge, a correzione, del disegno di legge de quo, presupposto del decreto legislativo n.116/2017, con particolare riferimento al capo XI, rubricato come disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio, stante il continuo ripetersi, da parte di organi autorevoli della magistratura, ad eccezione dei 100 Procuratori della Repubblica, coordinati dal Dott. Armando Spataro, oramai ex Procuratore della Repubblica di Torino, che la stabilizzazione della magistratura

onoraria non è legittima, perchè non in armonia con la Costituzione italiana, alcune considerazioni in diritto:

La costituzione-legge fondamentale dello stato italiano.

Da un punto di vista costituzionale non vi è alcun ostacolo alla richiesta sistemazione giuridica dei magistrati onorari in servizio, con anzianità pari a sette anni, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari ed ad 8 anni per i giudici di pace, la quale non può che considerarsi sostenibile ed equa e ciò per il fatto che il termine massimo e perentorio, per lo svolgimento della funzione onoraria, era, per i G.O.T e per i VPO quello di cui all'art. 42 quinquies R.D. n.12 del 30 gennaio 1941, pari a sei anni, ovvero a due trienni, mentre, per i giudici di pace, ex art.7, comma 1, L.n.374/1991, era previsto un primo mandato quadriennale, con possibile altro mandato quadriennale. Tali dedotti termini di permanenza nella funzione, previsti ex lege, non potevano essere ulteriormente prorogati, ma nella realtà dei fatti, in violazione sia dell'art. 42 quinquies R.D. n.12 del 30 gennaio 1941 che dell'art.7, comma 1, L.n.374/1991, sono stati prorogati, con leggi proroga, ovvero mediante le varie leggi finanziarie, da qualificarsi illegittime ed incostituzionali.

Non si può tacere il fatto che lo Stato italiano ha abusato del diritto; il magistrato onorario, invece, ha utilizzato una legge proroga.

All'interno del predetto computo di termini di funzioni (6/8 anni) vi sono quasi il 60% degli attuali magistrati onorari, se consideriamo anche quelli che, nel corso del tempo, hanno modificato le loro funzioni, passando dalla funzione di vice procuratore onorario a quella di giudice onorario di tribunale e viceversa.

Si ribadisce, con fermezza, che senza il supporto dell'attuale magistratura onoraria, tutti i Tribunali dello stato italiano, come anche le Procure dello stato italiano, cesserebbero la quasi totalità delle loro normali attività e del loro normale funzionamento, anche perché i pensati nuovi manovali del diritto, ovvero i cosiddetti "stagisti", non sono, in alcun modo, capaci di svolgere le funzioni giudiziarie, in via autonoma e proficua, come e pari agli uscenti, quantomeno per oggettiva inesperienza; il tirocinio si sviluppa per soli 18 mesi ed è rivolto soprattutto a neo laureati, non ancora neanche abilitati all'esercizio della professione forense.

Per tornare alla Costituzione, l'art.106 della medesima, al primo comma, sancisce che "le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso" ed al secondo comma che "la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai singoli giudici".

Per comprendere il reale significato della suddetta disposizione normativa, non può non applicarsi l'art.12 delle disposizioni sulla legge in generale, di cui al codice civile, a tenore del quale "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso, che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse".

Pertanto, in applicazione del citato art.12, i padri della costituente avevano pensato ad una magistratura, variamente formata, ovvero accanto alla magistratura togata, detta di carriera, ve ne era un'altra, non togata, ovvero non di carriera, **da assumere fuori carriera, come illustrato dall'onorevole Giovanni Leone, nei lavori preparatori della costituzione**, la quale avrebbe dovuto occuparsi di una giustizia minore. Tale è la volontà obiettiva della legge, quale risulta dal dato letterale e dalla intenzione del legislatore, intesa come **volontà oggettiva della norma (voluntas legis), da tenersi ben distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa.**

Tanto dedotto, la richiesta **sistemazione giuridica della magistratura onoraria**, nel rispetto dei ruoli e delle competenze della magistratura di carriera, nella consapevolezza del proprio ruolo di affiancamento e di completamento della stessa, non vuole e non richiede la immissione in ruolo, con la conseguente assunzione dello status e della carriera del magistrato togato, che sembrerebbe, comunque, costituzionalmente legittima, bensì vuole, soltanto, la stabilizzazione dell'incarico attuale, per lo **svolgimento di funzioni giudiziarie, a tempo indeterminato** e, comunque, sino al raggiungimento del settantesimo anno di età, con la costituzione di un rapporto-servizio pubblico sui generis, in applicazione anche della vigente legislazione per il personale non di ruolo dello stato.

In altri termini, i magistrati onorari, di cui alla richiesta de qua, resterebbero, sempre, giudici non di carriera, anzi, denominabili, preferibilmente, solo come giudici di pace, ma con nomina a tempo indeterminato, economicamente garantiti anche dalla attuale legislazione per il personale non di ruolo dello stato, e con tutti i trattamenti di previdenza ed di assistenza e ciò a far data dal primo giorno del settimo anno di servizio o, in estremo subordine, a far data dal termine legale di riforma della magistratura onoraria, di cui all'art.245 D.Lgs. 51/1998, ovvero dal 21 marzo 2003, considerato il notevole lasso di tempo intercorso tra la predetta normativa e l'attuale riforma, durante i quali lo Stato Italiano ha beneficiato e continua a beneficiare della professionalità, competenza e dedizione di tutta la magistratura cosiddetta onoraria, resa sempre più partecipe dell'amministrazione della giustizia.

L'art.1 della Costituzione Italiana, infatti, insegna che il lavoro non può fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria e sulla fatica altrui, onerando lo stato ad eliminare tutti gli ostacoli che impediscono il concreto realizzarsi dello stesso.

A tal riguardo, gli organi dello stato, come anche il CSM, non sembrano rammentare che la stabilizzazione dei magistrati onorari, nel tempo passato definiti vice pretori onorari, è stata una naturale e necessitata costante del diritto pubblico italiano.

Rammentiamo agli Illustri Organi di Governo che, nel primo dopoguerra (guardasigilli Mortara) i vice pretori onorari vennero, con particolari modalità, immessi nella magistratura togata, a parità di titolo, percorrendovi, poi, la carriera, sino ai vertici. L'esperienza venne ripetuta, con risultati ugualmente buoni, nel secondo dopoguerra (Guardasigilli Togliatti), con decreto legge luogotenenziale n.352 del 30 Aprile 1946. Ancora, alquanto recentemente, un'aliquota di vice pretori onorari è stata stabilizzata con la legge n.217 del 18 Maggio 1974 e, poi, un'altra aliquota con la legge n.516 del 04 Agosto 1977. Ancora, più recentemente, con la Legge n.303 del 05 Agosto 1998, è stata data attuazione al terzo comma dell'art.106 della Costituzione italiana, prevedendo la stabilizzazione, a Consiglieri di Cassazione, dei professori ordinari di università, nelle materie giuridiche e degli avvocati, che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio e siano iscritti nell'albo speciale, per le giurisdizioni superiori.

Lette le suddette disposizioni legislative, allo stato, non si comprende la chiusura del Governo verso una forma di stabilizzazione, sia pure sui generis, ma sicuramente rispondente al dettato costituzionale dell'art.106, comma secondo e dell'art.97, comma terzo, costituzione, come si viene a proporre ed a richiedere, la quale, forse, meglio potrebbe garantire un immediato e proficuo andamento dell'amministrazione della giustizia, dando alla magistratura togata il tempo e le risorse umane per lottare contro le varie forme di corruzione, oggi presenti in Italia, le quali rendono la nostra patria sempre più debole e non competitiva dal punto di vista economico.

E' necessario, quindi, comprendere, al fine di garantire la pace sociale ed al fine di porre in essere quella lotta vera ed, in prima linea, contro la dilagante e inarrestabile corruzione, che la giustizia, affidata alla magistratura togata e di carriera, non può essere costretta all'interno di formali statistiche e soggetta alla inesorabile legge dei numeri, ovvero del numero delle sentenze, che ogni magistrato pubblica nel corso dell'anno giudiziario, in essere.

In ogni fascicolo, in ogni fatto ed in ogni documento prodotto vi è una parte di vita del cittadino italiano, che merita di avere un giudice, togato, in primis, ma anche non di carriera, che abbia la capacità tecnica ed il tempo giusto, da dedicare alla soluzione di quella controversia.

Ecco allora evidenziarsi la funzione della magistratura cosiddetta onoraria, non di carriera, in perfetta armonia con il disposto dell'art.106, comma secondo, della Costituzione italiana, la quale potrebbe occuparsi, come già si occupa, di tutte **quelle controversie minori**, individuandole, in primis, per criterio unitario, rispondente anche all'art.3 della costituzione italiana, secondo un mero criterio di valore, da individuarsi, per il settore civile, ad esempio, in una somma di denaro non superiore ad euro 80.000,00, oltre tutte le materie già individuate nella predetta legge di riforma, compresa quella della volontaria giurisdizione.

Tale elencazione, pur essendo meramente esemplificativa, individua nella concretezza, quantomeno il 50% del carico di ogni tribunale.

La magistratura togata, quindi, alleggerita da tale zavorra, potrebbe dedicarsi, con maggiore attenzione e dedizione a tutte quelle controversie, che anche solo per la stretta connotazione umana, necessitano di maggiore tempo, di maggiore attenzione, senza essere sottoposta alla perenne spada di Damocle della legge Pinto e, prima ancora, delle formali statistiche.

Finalità sociale.

Dal punto di vista sociale ed umano l'invocata sistemazione giuridica appare strettamente doverosa. Il Governo, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura, hanno, nel tempo e con le intervenute proroghe, tutte ex lege, consentito ed anche incoraggiato, che un numero altissimo di avvocati, restassero, stabilmente, investiti di funzioni giudiziarie, comunque retribuite, con l'effetto di modificarne l'immagine pubblica e la stessa forma mentis, di allontanarli dalla professione e dalla clientela, di determinare la composizione, pressochè quasi esclusiva del loro reddito, derivante dall'attività onoraria, di legittimare la loro aspettativa, per una indefinita continuazione dell'incarico, e non si può, poi, ex abrupto, riportarli a zero, nel lavoro e nella vita, con un provvedimento legislativo, che, nella sostanza, risulta essere illegittimo, per violazione dell'art.3 della Costituzione italiana, stante le dedotte passate e presenti stabilizzazioni, il quale, inoltre, agli occhi del pubblico, ben può apparire come una punizione, quasi ad aver svolto, illegittimamente, le funzioni giudiziarie, e che, comunque, è ingiustamente menomatore del loro prestigio, comunque, acquisito, nel tempo.

Concetto attuale di onorarietà.

La validità attuale della nozione concreta di onorarietà non può che essere sottesa all'interpretazione, data dalla Suprema Corte, con la pronuncia a Sezioni Unite, n.11272 del 09 Novembre 1998, la quale ha ribadito che rapporto di pubblico impiego e funzione onoraria si distinguono in base ai seguenti elementi:

La scelta del funzionario.

Nel pubblico impiego tale scelta viene effettuata mediante procedure concorsuali ed è, quindi, di carattere tecnico-amministrativo, mentre, per le mere funzioni onorarie, è di natura politico discrezionale.

Ogni magistrato onorario, in carica, è stato scelto per mezzo di una procedura concorsuale e/o di selezione pubblica, per titoli, che è da considerarsi, pur sempre e formalmente un concorso, come disposto dall'art. 106, comma uno della Costituzione italiana, che, tra l'altro, non indica alcuna modalità di concorso; si dice, semplicemente, che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso e non per concorso per soli esami.

2) L'inserimento nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione.

Tale inserimento è strutturale e professionale per il pubblico impiegato, mentre, meramente funzionale, per il funzionario onorario.

Ogni magistrato onorario, in carica, è stato, strutturalmente e professionalmente, inserito nell'apparato organizzativo di ogni tribunale, come di ogni Procura della Repubblica e ciò è, facilmente, verificabile attraverso l'esame delle programmazioni tabellari e/o variazioni tabellari, effettuate nel corso del tempo, dai vari Tribunali o Procure della Repubblica.

Non può non rilevarsi che laddove il predetto inserimento fosse stato solo funzionale, le dedotte tabelle di programmazione non avrebbero dovuto indicare anche i magistrati onorari, ma solo quelli togati, poiché il supporto dei primi era da considerarsi meramente onorario ed occasionale e non professionale e continuo.

3) Lo svolgimento del rapporto.

Tale rapporto, nel pubblico impiego, è regolato da un apposito statuto, mentre nell'esercizio di funzioni onorarie sarebbe privo di una specifica disciplina, da individuarsi, unicamente, nell'atto di conferimento dell'incarico.

Nella realtà, lo svolgimento del rapporto è dato dalla disciplina contenuta nel corpo delle norme dell'ordinamento giudiziario ed in tutte quelle che, per relationem, richiamano lo statuto della magistratura togata.

Il magistrato onorario, almeno quello di cui alla richiesta stabilizzazione, era soggetto al procedimento disciplinare, secondo la stessa normativa del togato, tanto che chi scrive, nel corso della sua carriera, ha subito un procedimento disciplinare.

4) Il compenso.

Tale compenso, con riferimento al pubblico impiegato, consiste in una vera e propria retribuzione, inerente al rapporto sinallagmatico costituito fra le parti, mentre, riguardo alla funzione onoraria, ha carattere meramente indennitario ed, in senso lato, di ristoro degli oneri sostenuti.

In concreto, ogni magistrato onorario, in carica, ha percepito e percepisce, giuridicamente un compenso e non un'indennità, poiché percepisce una somma di denaro corrispondente al rapporto sinallagmatico costituitosi, in fatto, fra le parti, ovvero il denaro è la contropartita del lavoro, previsto ed organizzato dalla stessa pubblica amministrazione, svolto nel rispetto delle direttive date, e non della propria momentanea e discontinua disponibilità data.

Del resto, l'agenzia delle entrate, nello stabilire il trattamento tributario, ai fini IRPEF, applicabile all'indennità giornaliera, spettante ai magistrati onorari, ha assimilato, per coloro non iscritti alla cassa forense, tale reddito a quello da lavoro dipendente, definendo l'indennità, quale compenso.

Delle due, l'una: se si trattasse di mero ristoro degli oneri sostenuti, tale reddito non dovrebbe essere tassato, invece, la definita indennità giornaliera è stata tassata ed assimilata a compenso, divenendo, nei fatti e nel prelievo fiscale, sicuramente utile al Governo, una retribuzione di fatto, seppure insufficiente, per quantità e qualità del lavoro prestato, ex art.36 della Costituzione italiana.

L'onorarietà, quindi, è una mera etichetta di stile.

La nostra costituzione ed il nostro diritto del lavoro non consentono che chi, come i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari ed i giudici di pace, attualmente ancora in servizio, ha prestato, per molti anni, un lavoro con tutte le caratteristiche del rapporto di impiego/servizio pubblico, come detto in precedenza, possa essere privato del lavoro, senza alcuna valida motivazione giuridica e costituzionalmente prevista, e, per giunta, senza alcun trattamento di fine rapporto. Si ritiene, infine, che la concreta soluzione della problematica giuridica, inerente la **riforma, ovvero la forma nuova, della magistratura onoraria**, risponda ad un preliminare interrogativo: **“La magistratura togata e di carriera, ad oggi, è in grado di svolgere, da sola e senza l'ausilio della magistratura onoraria, le funzioni giudiziarie a cui è chiamata?”**. Dalla sincera e concreta risposta a tale interrogativo, avendo quale unico fine la sete di giustizia del popolo italiano, non può che derivare o la fine di tutta la magistratura onoraria e di tutte le forme equipollenti, come stagisti ed altro, o un provvedimento di legge che tenga conto dell'esperienza e del maggior tecnicismo, acquisito da chi, laureato in giurisprudenza ed avvocato, da oltre quindici anni, lavora con i magistrati, collaborando fattivamente con gli stessi per rispondere alla sempre più crescente domanda di giustizia, in favore della collettività.

Per le suddette motivazioni, si viene a proporre, di seguito, un precipuo schema di disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
MAGISTRATURA ONORARIA
e
REGIME TRANSITORIO

Art. 1.

1. I giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, di cui al R.D. n.12 del 30 gennaio 1941e successive modificazioni e integrazioni, come anche i giudici di pace, di cui alla L. n.374/1991, in servizio alla data del 31 maggio 2016, ed in regime di proroga, ex lege, con anzianità di servizio pari a 7 anni per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari, e pari ad 8 anni per i giudici di pace, **conservano l'incarico a tempo indeterminato**, ma, comunque, non oltre il settantesimo anno di età, a condizione che, alla data suindicata:

- a) abbiano esercitato le funzioni giudiziarie senza demerito;
- b) non esercitino, nè abbiano esercitato, durante l'incarico, la professione forense, né altra attività retribuita; si considera non esercizio della professione forense, lo svolgimento dell'attività di avvocato comportante un introito reddituale annuale non superiore al 30% del reddito annuale dichiarato e di cui al periodo di esercizio della funzione giudiziaria;
- c) siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno nei ruoli della magistratura.

2. Ai suddetti magistrati onorari sono estesi tutti i benefici previdenziali ed assistenziali previsti dall'art.1 L. n.217 del 18 maggio 1974, come quelli di cui alle altre leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato, con decorrenza dall'inizio dell'espletamento della funzione giudiziaria, a seguito della presa di funzioni.

Art. 2.

1. I magistrati onorari di cui alla presente legge:

- a) conservano tale status e l'incarico a tempo indeterminato presso l'attuale sede di servizio e ciò sino al settantesimo anno di età;
- b) svolgono l'incarico a tempo indeterminato mediante assegnazione, da parte del Presidente del Tribunale e/o del Procuratore della Repubblica, della sede di servizio, di **un ruolo autonomo**; le assegnazioni dei procedimenti ai giudici onorari di tribunale, per **il settore civile, sono da disporsi secondo un criterio misto, ovvero secondo il valore della domanda giudiziale**, da individuarsi in una somma di denaro non superiore ad euro 80.000.000,00, nonché **secondo un**

criterio generale per materia, ad esclusione di quella bancaria ma comprensivo di quella inerente i procedimenti di volontaria giurisdizione, come ADS, tutele e curatele, mentre per **il settore penale, secondo un criterio procedimentale**, inerente tutti i reati procedibili, ex art.550 c.p.p.; le assegnazioni dei procedimenti ai vice procuratori onorari, poi, sono da disporsi secondo un criterio misto, ovvero procedimentale, come individuabile nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nell'udienza di convalida dell'arresto, nel giudizio direttissimo, nei procedimenti in camera di consiglio, di cui all'art. 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento, di cui all'art. 655, comma 2, del medesimo codice, nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, nei procedimenti civili di cui all'applicazione delle misure di protezione, ex Libro I, capitolo XII, c.c., ove è richiesta la presenza del pubblico ministero, **nonché per materia**, in relazione a tutti i procedimenti, per cui si procede con citazione diretta a giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 550 del codice di procedura penale;

c) non avranno diritto alla progressione di carriera.

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato, di fronte a comprovati comportamenti che ne pregiudichino la continuità, notiziando, preventivamente, il magistrato onorario della tipologia dei predetti comportamenti, al fine di favorire, entro 15 giorni dalla formale comunicazione dei medesimi, una risposta da parte del suddetto magistrato onorario, sulla quale, infine, il Consiglio Superiore della Magistratura, entro 30 giorni, dal formale ricevimento della predetta risposta, possa, compiutamente, deliberare.

Art. 3.

Ai magistrati onorari di cui alla presente legge è corrisposto il trattamento economico e previdenziale spettante ai magistrati di tribunale, dopo la prima valutazione di professionalità, con tutte le indennità previste a favore del personale dell'amministrazione giudiziaria.

Art. 4.

1. Agli oneri finanziari conseguenti all'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui ai precipui capitoli dello stato di previsione di spesa del ministero della giustizia, come anche di quelli relativi a stipendi ed assegni fissi, oltre alle somme in accantonamento del Ministero della Giustizia.

Art. 5.

1. L'accertamento sia dei requisiti richiesti dall'articolo 1 che dell'attività prestata dal magistrato onorario in servizio alla data del 31 maggio 2016, ed in regime di proroga, ex lege, con anzianità di servizio pari a 7 anni, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari, e pari ad 8 anni, per i giudici di pace, avverrà a mezzo di precipue attestazioni di professionalità nello svolgimento della funzione giudiziaria, da rilasciarsi da parte del Presidente del Tribunale, per le figure dei giudici onorari di tribunale e per i giudici di pace, e del Procuratore della Repubblica, per i vice procuratori onorari, presso cui i magistrati onorari prestano servizio, valutati appositi prospetti statistici indicanti gli affari trattati e le udienze

tenute, nonchè il comportamento tenuto e la professionalità dimostrata nell'assolvimento dell'incarico.

2. Le attestazioni di professionalità nello svolgimento della funzione giudiziaria, da predisporre entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono da trasmettersi, da parte del Presidente del Tribunale e/o del Procuratore della Repubblica, al Consiglio Superiore della Magistratura, il quale, entro sei mesi dalla ricezione delle stesse, procede al riconoscimento della permanenza nelle funzioni giudiziarie e/o alla revoca delle stesse, con precipuo provvedimento, comunque, motivato.

Art. 6.

I magistrati onorari, oggetto della presente legge, nelle more del procedimento di attestazione della professionalità, continueranno nell'espletamento della funzione giudiziaria, secondo modalità e pagamento già in essere.

L.A.N.GI.PRO.P.

libera associazione nazionale

di giudici e di procuratori

di prossimità